

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

35.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2029) . . . . .	385
PRESIDENTE . . . . .	385, 386
TRANTINO . . . . .	386
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	387

La seduta comincia alle 17,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2029).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, senza osservazioni, agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi da noi approvati in via di massima nella seduta di ieri.

Passiamo, pertanto, alla loro approvazione in via definitiva.

TRANTINO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sia degli emendamenti, sia degli articoli aggiuntivi, sia del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Do, per chiarezza, nuovamente lettura degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, ponendoli, poi, direttamente in votazione.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 41-bis.

*(Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati).*

« I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, imputato o di persona offesa dal reato e che, secondo le norme di questo capo, sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto egli esercita le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - egli sia venuto ad esercitare le sue funzioni; in tale caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

*(È approvato).*

ART. 1-bis.

*Sostituire l'articolo 48-ter con il seguente:*

La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti i magistrati per i

quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente a primi, salvo che si tratti di provvedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati anche in caso di pluralità di procedimenti, a sensi dell'articolo 41-bis.

*(È approvato).*

ART. 1-ter.

*Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

« L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis ».

*(È approvato).*

ART. 1-quater.

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

*(È approvato).*

ART. 1-quinquies.

Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1 e dall'articolo 1-ter della presente legge, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima tra i capoluoghi di distretto.

*(È approvato).*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-ter non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

*(È approvato).*

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Ricci, ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato), con il nuovo titolo: « Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione » (2029).*

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	29
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boato, Bottari Angela Maria, Cantelmi, Carpino, Carta, Casalnuovo, Casini, De Cataldo, De Cinque, Dell'Andro, Del Rio, Felisetti, Fiori Publio, Fracchia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Orione, Penacchini, Pucci, Revelli, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Violante.

*Si sono astenuti:*

Trantino, Tripodi.

**La seduta termina alle 17,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---